



COMMENTO RELATIVO AL DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n.22

La direttiva europea 2004/22/CE, meglio nota come direttiva MID (Measuring Instrument Directive), si applica ad una particolare tipologia di prodotto costituita dagli “strumenti di misura”.

La direttiva in parola è stata recepita dallo Stato Italiano mediante il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22: “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”.

Il decreto in precedenza menzionato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007 - supplemento ordinario n. 73 - ed è entrato in vigore il 18 marzo 2007.

Nello specifico, la direttiva MID regola la produzione, la commercializzazione e la messa in servizio di una serie di strumenti di misura fra i quali: contatori di calore, contatori dell'acqua e del gas, per gli usi previsti dalla direttiva stessa.

Tali usi possono essere così riassunti:

“ Funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizioni di tasse e lealtà delle transazioni commerciali”.

La direttiva MID presenta alcune specificità rispetto ad altre direttive, anch'esse riguardanti dei prodotti (direttiva PED, direttiva GAS, ecc.).

In primo luogo, come in precedenza indicato, richiama esplicitamente le tipologie degli strumenti di misura cui si applicano le proprie disposizioni (per un totale di dieci tipologie di strumenti).

Definisce, in aggiunta, oltre ai requisiti essenziali comuni a tutti gli strumenti presi in considerazione, anche requisiti specifici per ogni strumento. Tali requisiti sono riportati in allegati tecnici costituenti parte integrante della direttiva.

La MID introduce, infine, una “MARCATURA METROLOGICA SUPPLEMENTARE (M)” da affiancare alla ormai ben nota marcatura “CE”.

Per l'accertamento della conformità degli strumenti di misura, il fabbricante ha la facoltà di scegliere tra le procedure di valutazione elencate nell'allegato specifico dello strumento. Dette procedure prevedono, nella maggior parte dei casi, l'intervento di “organismi notificati”. La funzione di questi organismi è quello di espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità considerati dalle procedure in precedenza richiamate.

La direttiva specifica, inoltre, per i citati “organismi notificati”, sia i criteri che essi devono soddisfare, sia le modalità di notifica da parte degli Stati Membri.